

DISEGNO DI LEGGE

Tutela dei diritti degli animali

INDICE

- Art. 1 - *Finalità ed oggetto*
 - Art. 2 - *Ambito di applicazione*
 - Art. 3 - *Definizione di animale da compagnia*
 - Art. 4 - *Responsabilità e doveri generali del detentore di animali*
 - Art. 5 - *Norme tecniche di attuazione*
 - Art. 6 - *Strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali da compagnia*
 - Art. 7 - *Doveri del venditore*
 - Art. 8 - *Esposizioni, competizioni, spettacoli*
 - Art. 9 - *Addestramenti*
 - Art. 10 - *Trasporto di animali da compagnia*
 - Art. 11 - *Tutela dei gatti liberi*
 - Art. 12 - *Tutela dei volatili ornamentali*
 - Art. 13 - *Tutela dei pesci ornamentali e degli animali da acquario*
 - Art. 14 - *Segnaletica stradale e soccorso ad animali feriti*
 - Art. 15 - *Controllo dei colombi liberi urbani*
 - Art. 16 - *Controllo dei muridi e di altri animali infestanti*
 - Art. 17 - *Divieti concernenti la sperimentazione animale*
 - Art. 18 - *Programmi di informazione e di educazione a tutela degli animali da compagnia e fattorie didattiche*
 - Art. 19 - *Attività e terapie assistite da animali (pet therapy)*
 - Art. 20 - *Sanzioni*
 - Art. 21 - *Guardie zoofile*
 - Art. 22 - *Istituzione dell'anagrafe felina provinciale*
 - Art. 23 - *Accoglienza per animali in luoghi di villeggiatura*
 - Art. 24 - *Inumazione e cimiteri per animali da compagnia*
 - Art. 25 - *Garante dei diritti degli animali*
 - Art. 26 - *Compiti del garante dei diritti degli animali*
 - Art. 27 - *Disposizioni transitorie*
 - Art. 28 - *Disposizioni finanziarie*
- Allegato A Criteri per la custodia degli animali (articolo 4)*

Art. 1

Finalità ed oggetto

1. La Provincia autonoma di Trento promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente. Riconosce alle specie animali diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche, individuando nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli. Condanna le

sevizie, le torture e l'abbandono di animali.

2. Per di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e tutelare la salute pubblica e l'ambiente, la Provincia autonoma di Trento promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici. A tal fine la modifica degli assetti del territorio dovrà tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

3. La Provincia autonoma di Trento opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'età della scolarizzazione, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.

4. La Provincia riconosce il contributo delle associazioni volontarie che si occupano di animali e valorizza la tradizione e la cultura animaliste.

5. La Provincia promuove campagne di informazione per di far conoscere alternative alle diete a base di alimenti, anche con lo scopo di contenere progressivamente il numero di animali sfruttati o uccisi per scopi alimentare.

6. La Provincia autonoma di Trento, richiamandosi alla Dichiarazione universale dei diritti degli animali proclamata dall'United Nation Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) il 15 ottobre 1978, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di tutela della salute umana ed animale ed in attuazione dell'accordo Stato-regioni, recepito con il decreto del presidente del consiglio dei ministri del 28 febbraio 2003 (Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy) e alla luce della legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate), interviene a disciplinare le modalità di corretta convivenza tra le persone e gli animali, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e di benessere degli animali.

7. Questa legge disciplina inoltre le modalità per la detenzione, per il commercio e per l'allevamento degli animali da compagnia, le condizioni di svolgimento degli spettacoli con animali, ivi compresa l'attività circense, la tutela ed il rispetto degli animali a vita libera.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Questa legge si applica a tutte le specie di animali vertebrati ed invertebrati che vivono nel territorio provinciale con esclusione di quelle il cui prelievo e detenzione è disciplinato dalle norme sull'esercizio dell'attività venatoria di cui alla legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 21 (Norme per la protezione della fauna e per l'esercizio della caccia).

2. Si applica quanto disposto dall'articolo 16 per quanto concerne la disinfezione e la derattizzazione.

Art. 3

Definizione di animale da compagnia

1. Ai fini della presente legge, per animale da compagnia s'intende ogni animale tenuto, o destinato ad esserlo, dall'uomo, per gli aspetti relazionali ed empatici e senza fini produttivi o alimentari.

2. Sono altresì compresi nella definizione di cui al comma 1:

- a) gli animali che collaborano ad attività utili all'uomo, quali il cane per disabili, gli animali utilizzati in progetti di pet-therapy o a fini riabilitativi, quelli impiegati nelle fattorie didattiche, o in attività sportive o ludiche, nonché gli animali impiegati nella pubblicità;
- b) gli esemplari tenuti per tali fini ed appartenenti alle specie esotiche tutelate dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione, sottoscritta a Washington il 3 marzo 1973 ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, fermo restando l'impegno della Provincia a disincentivare la detenzione di animali esotici poiché comunque costretti in ambienti non idonei alle loro caratteristiche etologiche.

Art. 4

Responsabilità e doveri generali del detentore di animali

1. Chiunque detenga un animale da affezione o accetta, a qualunque titolo, di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e provvede a garantirgli ambiente, cure e attenzioni adeguate alla specie ed ai relativi bisogni fisiologici ed etologici. Provvedere all'intervento del veterinario per la prevenzione e la cura delle malattie, nonché di eventuali ferite o traumi. Agli animali è garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

2. Il proprietario o detentore di cani provvede alla iscrizione all'anagrafe canina secondo quanto previsto dall'articolo 10 (Disposizioni per l'istituzione dell'anagrafe canina e per l'attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 (legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo)) e adotta altresì ogni possibile precauzione per evitarne la fuga e per scongiurare eventuali aggressioni a danno di terzi.

3. E' vietato tenere cani ed altri animali in spazi angusti in cui viene accertata solo una delle seguenti condizioni:

- a) illuminazione naturale assente o insufficiente;
- b) ventilazione assente o insufficiente;
- c) spazio a disposizione dell'animale tale da non consentire un'attività motoria adeguata.

4. Nell'allegato A sono stabilite le norme per il corretto allevamento dell'animale.

5. Il possesso e la detenzione di animali esotici avviene nel rispetto della disciplina prevista dalle norme statali, dell'Unione europea e della convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione Conventional or international trade of endangered species(CITES).

Art. 5

Norme tecniche di attuazione

1. Ogni valutazione relativa allo stato di salute degli animali compete di norma ai medici veterinari iscritti all'ordine professionale. La valutazione dello stato di benessere etologico e comportamentale compete, oltre ai medici veterinari, anche ai laureati in altre discipline che abbiano conseguito attestati di perfezionamento o specializzazione a livello universitario in discipline etologiche o comunque afferenti allo studio del benessere animale.

2. La vigilanza in ordine all'attuazione delle disposizioni della presente legge è svolta dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, dalla Provincia e dai comuni, avvalendosi anche di esperti in promozione del benessere animale, nonché dalle guardie zoofile di cui all'art. 21.

3. Con uno o più atti, la Giunta, sentito il servizio veterinario dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e informate le associazioni interessate, emana, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposite indicazioni tecniche per lo svolgimento di gare di equidi e altri ungulati nel corso delle manifestazioni popolari e i requisiti tecnici di detenzione degli animali necessari al rilascio delle autorizzazioni dell'attività circense da parte dei comuni di cui all'articolo 8, comma 3, in base ai criteri stabiliti dalla commissione CITES del Ministero dell'ambiente emanati il 10 maggio 2000. Le gare non devono prevedere l'uso di mezzi coercitivi o implicare atti contrari ai comportamenti tipici degli animali che vi partecipano.

4. La Provincia istituisce e tiene aggiornato un archivio informatizzato dei cani morsicatori e dei cani con aggressività non controllata, per di garantire una registrazione degli episodi di aggressività.

Art. 6

Strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali da compagnia

1. Per strutture connesse al commercio di animali da compagnia si intendono le attività economiche, quali i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento. Sono escluse da tale definizione le strutture veterinarie pubbliche e private.

2. Per "allevamento di cani e gatti" si intende la detenzione di cani e di gatti in numero pari o superiore a tre fattrici o dieci cuccioli l'anno. Per le altre specie di animali da compagnia, per "attività di allevamento" si intendono esclusivamente quelle esercitate a fini di lucro.

3. Il comune autorizza l'apertura di attività economiche riguardanti gli animali da compagnia di cui ai commi 1 e 2, fatta eccezione per le attività di toelettatura e fatti salvi i divieti fissati dalle norme CITES per il commercio e l'allevamento di animali esotici. L'autorizzazione deve esplicitamente indicare la tipologia dell'attività svolta, le specie che possono essere ospitate presso la struttura autorizzata, nonché il nome della persona responsabile dell'assistenza degli animali, che deve documentare di essere in possesso di una qualificata formazione professionale sul benessere animale, ottenuta mediante la partecipazione a corsi di formazione di cui al comma 4. L'autorizzazione è rilasciata previo parere favorevole espresso dal servizio veterinario della Azienda provinciale per i servizi sanitari, sulle strutture e le attrezzature utilizzate per l'attività.

4. La Provincia promuove e riconosce i corsi di formazione professionale sul benessere animale destinati ai responsabili delle attività di cui al comma 1. Le spese di tali corsi sono a carico dei partecipanti.

5. Il titolare di attività di cui al comma 1, ad esclusione dell'attività di toelettatura, autorizzato per cani, gatti e furetti, è tenuto ad aggiornare un registro di carico e scarico in cui figurano anche l'annotazione della provenienza e destinazione dell'animale.

6. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i cani di proprietà delle forze armate e dei corpi di pubblica sicurezza.

Art. 7
Doveri del venditore

1. Il venditore di animali da compagnia rilascia all'acquirente un documento informativo attestante i bisogni etologici dell'animale venduto ed è tenuto a segnalare anche all'Azienda provinciale per i servizi sanitari la vendita di cani ed i dati anagrafici dell'acquirente.

2. E' fatto divieto a chiunque di vendere o cedere a qualsiasi titolo animali da compagnia a minori di sedici anni senza il consenso espresso del genitore o di altre persone che esercitino la responsabilità parentale.

3. E' fatto divieto a chiunque di vendere o cedere a qualsiasi titolo cuccioli di cane e gatto che abbiano meno di due mesi di età.

4. È vietata l'esposizione in vetrina di animali.

Art. 8
Esposizioni, competizioni, spettacoli

1. La partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti è vietata per gli esemplari di età inferiore a sei mesi. Gli esemplari di età superiore possono partecipare a dette manifestazioni a condizione che abbiano idonea copertura vaccinale per le malattie individuate dalle autorità sanitarie territoriali. Il divieto di partecipazione a manifestazioni espositive per cuccioli al di sotto dei sei mesi di età non si applica a manifestazioni organizzate da associazioni protezioniste, ai fini della promozione delle adozioni di animali già ospitati in strutture di ricovero riconosciute dalla Provincia, purché ciò non provochi sofferenza o disagio agli animali.

2. Nessun animale, sia cucciolo che adulto, può essere offerto in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività commerciali, di giochi e di spettacoli. Gli animali non possono essere utilizzati od esposti a titolo di richiamo od attrazione in ambienti o luoghi pubblici.

3. L'attività circense o di mostre itineranti di animali può essere autorizzata solamente presso i comuni che abbiano deliberato in merito ai requisiti di tutela delle specie animali coinvolte nelle suddette manifestazioni, in conformità ai principi etici e morali della comunità e secondo i criteri per la detenzione di animali domestici e selvatici di cui al documento elaborato dalla Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente in data 10 maggio 2000. Gli stessi comuni dovranno inoltre deliberare in merito ai requisiti formali della domanda da presentarsi da parte dei soggetti interessati.

Art. 9
Addestramenti

1. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, o costrizione fisica in ambienti inadatti che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.

2. E' vietato l'addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività o la potenziale pericolosità del cane ed in particolare di razze e incroci di cani con attitudini aggressive.

3. E' inoltre vietato l'uso del collare con punte, dei collari elettronici o elettrici con rilascio di scariche per l'addestramento di qualsiasi tipo di animale, nonché l'utilizzo di collari a strangolo.

4. Sono vietati gli interventi atti a celare il manifestarsi di uno stato di sofferenza, quali la menomazione degli organi vocali ed uditivi.

Art. 10

Trasporto di animali da compagnia

1. Chiunque trasporti animali da compagnia deve riservare loro un trattamento adeguato alla specie e comunque tale da non arrecare loro danni o sofferenze nel corso del viaggio. Durante il trasporto agli animali sono assicurati una regolare nutrizione, un sufficiente approvvigionamento di acqua e la disponibilità di uno spazio adeguato alla specie. Gli animali, per quanto possibile, sono trasportati separatamente a seconda della specie, dell'età e del sesso. Il trasporto può avvenire solo se gli animali siano in grado di sopportare senza alcun danno i disagi dovuti al viaggio. Gli animali ammalati, feriti o debilitati sono trasportati con l'adozione delle necessarie precauzioni.

2. È vietato trasportare o lasciare un animale in auto o in altro mezzo di trasporto, senza assicurare un adeguato ricambio d'aria o, in caso di sosta, una adeguata ombreggiatura del veicolo. In particolare è vietato chiudere o trasportare animali nel bagagliaio dell'automobile se questo è completamente chiuso, separato dall'abitacolo e sprovvisto di adeguata aerazione.

Art. 11

Tutela dei gatti liberi

1. I comuni sono responsabili della tutela dei gatti delle colonie feline e dei gatti liberi e favoriscono l'azione da parte di enti ed associazioni protezioniste che, sotto la vigilanza dei servizi veterinari dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, assicurano loro la cura e la sopravvivenza.

2. I gatti delle colonie feline ed i gatti liberi non possono essere catturati, spostati od allontanati dall'habitat dove risiedono, fatti salvi i casi di spostamento temporaneo necessario per l'effettuazione di terapie veterinarie o di limitazione delle nascite. I vari soggetti pubblici o privati che intendono eseguire opere edili, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline, prevedono, prima dell'inizio dei lavori ed in fase di progettazione, ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati dai lavori, un'idonea collocazione temporanea o permanente per detti animali, a tal fine chi gestisce le colonie potrà collaborare per l'individuazione del sito in cui collocare gli animali. Tale collocazione di norma è ubicata in una zona adiacente al cantiere e consentire la possibilità di continuare la gestione della colonia. Il trasferimento è effettuato in collaborazione con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, o con volontari delle associazioni di protezione animali. Forme di approvvigionamento alimentare adeguato possono essere istituite da parte dell'amministrazione comunale nel rispetto della disciplina sanitaria vigente.

Art. 12

Tutela dei volatili ornamentali

1. Chiunque detenga, a qualunque titolo, volatili ornamentali è tenuto a custodirli in

gabbie che comunque non impediscano il volo.

2. Al detentore, a qualunque titolo, di volatili é fatto divieto di:

- a) amputare le ali o altri arti, salvo che per ragioni chirurgiche o di forza maggiore, nel qual caso l'intervento deve essere eseguito da un medico veterinario;
- b) mantenere i volatili legati a trespoli.

Art. 13

Tutela dei pesci ornamentali e degli animali da acquario

1. I pesci ornamentali e gli animali da acquario sono mantenuti, da chiunque li detenga a vario titolo, in acqua sufficiente, con ossigeno e temperatura adeguati alle esigenze della specie. I pesci ornamentali e gli animali da acquario, se trasportati, sono immersi in un quantitativo d'acqua idoneo ad assicurare livelli di ossigeno adeguati alle esigenze della specie.

2. Ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati al consumo umano o animale si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531 (Attuazione della direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca, tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva 92/48/CEE che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi).

Art. 14

Segnaletica stradale e soccorso ad animali feriti

1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali, sono installati a cura dell'ente proprietario della sede stradale, idonei rallentatori di traffico.

2. In dette zone è installata anche apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali, indicando, ove possibile, anche con apposita figura stilizzata, la specie interessata.

3. Chiunque ferisca un animale è tenuto a provvedere affinché gli vengano prestate le necessarie cure veterinarie.

4. Chiunque rinventa un animale ferito è tenuto a darne pronta segnalazione all'autorità.

Art. 15

Controllo dei colombi liberi urbani

1. La Provincia e l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, con il supporto scientifico degli enti di ricerca presenti nella provincia, curano la messa a punto di programmi diretti allo studio delle popolazioni di colombi liberi urbani, intesi ad evitare una indiscriminata proliferazione degli stessi, fermo restando il rispetto di regole di non maltrattamento degli animali.

2. I comuni, in collaborazione con associazioni animaliste e zoofile, attivano e realizzano piani di controllo della popolazione di colombi liberi urbani in coerenza con quanto determinato al comma 1.

3. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari vigila e dispone interventi atti ad assicurare la pulizia e disinfezione di aree ed edifici.

4. Sono vietati metodi di controllo delle popolazioni di colombi urbani non conformi a quanto indicato nei commi. 1, 2, e 3

Art. 16

Controllo dei muridi e di altri animali infestanti

1. La Provincia e l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, con il supporto scientifico di enti di ricerca presenti nella provincia, curano la messa a punto di programmi per la gestione e controllo delle popolazioni di muridi e di altri animali infestanti.

2. I comuni, sentite le associazioni animaliste e zoofile e in coerenza con quanto determinato al comma 1, realizzano piani di controllo dei muridi e di altri animali infestanti al fine di eliminare fisicamente le nicchie ecologiche di tali popolazioni. Tali piani prevedono anzitutto disposizioni atte a eliminare la cause ambientali che determinano la presenza di animali infestanti; per l'eliminazione vanno in ogni caso preferiti metodi che non provochino una morte dolorosa. L'eventuale impiego di biocidi per il controllo dei muridi e di altri animali infestanti non deve causare la morte o la sofferenza di altre specie animali non interessate dal piano di controllo. E' vietato l'uso di esche avvelenate per la cattura o l'eliminazione di animali.

3. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari attiva programmi di informazione rivolti alla cittadinanza per l'attuazione di interventi sinergici volti al contenimento degli animali infestanti.

4. La Provincia promuove la messa in atto da parte di privati di adeguamenti ambientali per il controllo della popolazione murina, quali:

- a) posizionamento di reti a maglie fitte sulle aperture di canne di aspirazione e ventilazione;
- b) buona tenuta del sistema fognario; possibile inserimento in canalizzazioni stagne di cavi elettrici e di telecomunicazione; condutture di scarico uscenti da muri senza comunicazione con il corpo della muratura;
- c) costante pulizia delle intercapedini, dei giardini e delle terrazze;
- d) divieto, nelle aree urbane residenziali di detenere alimenti e mangimi in luoghi accessibili ad animali infestanti.

Art. 17

Divieti concernenti la sperimentazione animale

1. È vietato effettuare qualsiasi tipo di esperimento su animali che comporti per essi dolore, sofferenza, paura o altri effetti nocivi o che possa cagionare loro danno anche in assenza di dolore o dolore in assenza di danno. Il divieto di cagionare dolore o danno all'animale si estende anche agli interventi curativi, quando siano utilizzabili metodiche terapeutiche che non provocano sofferenza per l'animale. Sono fatte salve le vigenti disposizioni statali per quanto riguarda la sperimentazione su animali condotta da centri o istituti autorizzati. In ogni caso è vietata la sperimentazione su animali quando i medesimi risultati sul piano delle conoscenze scientifiche si possano conseguire attraverso metodiche che non comportano l'impiego di animali o quando dall'esperimento non si attendano rilevanti scoperte mediche per la salute dell'uomo.

2. Al fine di garantire agli animali destinati alla ricerca scientifica adeguati standard di

benessere come specificamente disposto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.116 (Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici), l'allevamento di animali per scopi di ricerca scientifica è consentito in strutture a ciò esclusivamente dedicate.

3. In considerazione del fatto che nel territorio della Provincia autonoma di Trento non esistono istituti scolastici ad indirizzo medico-biologico, in tutte le scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Trento è fatto divieto di dissezionare animali o di utilizzare animali per esercitazioni didattiche. Inoltre in ogni scuola dovrà essere assicurata una adeguata conoscenza delle disposizioni a tutela del diritto di obiezione di coscienza nei casi di utilizzazione di animali per la sperimentazione scientifica.

Art. 18

Programmi di informazione e di educazione a tutela degli animali da compagnia e fattorie didattiche

1. La Giunta provinciale definisce modalità, tempi e finanziamenti per la promozione di programmi di informazione e di educazione della popolazione diretti a favorire la diffusione e l'applicazione dei principi di rispetto degli animali e di tutela del loro benessere sia fisico che etologico.

2. La Giunta provinciale promuove l'attuazione di attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, per una effettiva educazione degli alunni in materia di zooantropologia.

3. La Giunta provinciale, sentito l'ordine dei veterinari della provincia, definisce modalità, tempi e finanziamenti per la promozione di corsi di formazione o di aggiornamento sul benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza, alle associazioni di volontariato.

4. Per i fini di cui ai commi 1, 2, e 3, la Giunta provinciale può finanziare la realizzazione di fattorie didattiche. In tali strutture gli animali sono allevati rispettando l'habitat naturale, tenendo conto dell'esigenza di consentire l'accesso agli studenti. E' vietato alle fattorie didattiche di uccidere o vendere gli animali detenuti. Con regolamento di attuazione la Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità per l'organizzazione e la gestione delle fattorie didattiche e per favorire la collaborazione fra fattorie didattiche ed istituti scolastici.

5. Per promuovere la corretta convivenza fra uomo ed animale in ambito urbano la Provincia organizza, avvalendosi delle associazioni animaliste operanti sul territorio, corsi formativi per la corretta detenzione di animali ed assegna ai partecipanti che abbiano superato l'esame finale, la patente di "cane bravo cittadino". L'esame finale è effettuato da una commissione nominata dalla Giunta provinciale e composta da un istruttore, da un medico veterinario nominato dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, da un medico veterinario nominato dall'Ordine dei veterinari, da uno zooantropologo o da un esperto in benessere animale e da un rappresentante delle associazioni animaliste. Non si applicano i divieti di accesso a luoghi pubblici o aperti al pubblico ai cani in possesso della patente di "cane bravo cittadino".

Art. 19

Attività e terapie assistite da animali (Pet therapy)

1. La Provincia autonoma di Trento riconosce e promuove la pet therapy, intesa come

insieme di attività di tipo curativo finalizzate al miglioramento della qualità della vita e del benessere psicofisico della persone in presenza di alterazioni e disturbi fisici, emotivi o cognitivi.

2. Le attività di pet therapy finalizzate al sostegno o alla cura in presenza di patologie psico-fisiche, sono praticate sotto il controllo medico e con la collaborazione di personale adeguatamente specializzato e con la collaborazione di veterinari ed etologi, con l'impiego di animali specificamente addestrati.

3. La Giunta provinciale, con apposito regolamento, disciplina le modalità per l'apertura, la gestione di centri di pet therapy e le modalità di impiego della pet therapy in ambito sanitario. Individua, nell'ambito dell' A.azienda provinciale per i servizi sanitari., la struttura competente per il controllo e il coordinamento del personale abilitato alla pratica della pet therapy, anche avvalendosi di centri già operanti sul territorio provinciali o nazionale.

Art. 20 *Sanzioni*

1. Per le violazioni delle disposizioni di questa legge sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da euro 250 a euro 900 per chi viola le disposizioni contenute nell'articolo 4, commi 1 e 2, nell'articolo 6, commi 3 e 5, negli articoli 7, 8, 10, 11, comma 2, nell'articolo 14, commi 3 e 4;
- b) da euro 120 a euro 500 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5 ;
- c) da euro 250 a euro 750 per chi viola le disposizioni contenute all'art. 9, 12, 13 e 15, comma 4, all'art. 16, comma 2 e all'art. 24, comma 4, o per chi abbandona, tortura animali o arreca loro sofferenze e danno in altro modo o li uccide senza un motivo valido;
- d) da euro 500 a euro 3000 per chi uccide animali senza giustificato motivo o li tortura fino a causarne la morte o li maltratta in modo tale da rendere necessaria l'eutanasia;
- e) da euro 2500 a euro 5000 per le violazioni all'art. 17;

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie vengono applicate dalla struttura competente osservando il procedimento previsto dalle leggi provinciali vigenti in materia di sanzioni amministrative e vengono comminate in modo indipendente da eventuali azioni civili o penali intentate per le medesime violazioni.

Art. 21 *Guardie zoofile*

1. Per garantire l'osservanza e la vigilanza delle disposizioni di cui questa legge, la Provincia promuove e approva specifici corsi destinati alla formazione di persone competenti nella materia contemplata da questa legge.

2. È istituito a livello provinciale un elenco di idonei per la funzione di guardia zoofila e l'accesso a tale elenco avviene previa valutazione individuale dei candidati attuata da un'apposita commissione presieduta da un veterinario nominato dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari e composta da un veterinario nominato dal presidente dell'ordine provinciale dei veterinari, da un veterinario dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, da un funzionario dell'assessorato competente, da un funzionario nominato dal Consiglio delle autonomie locali e da un esperto in benessere animale.

3. Il Presidente della Giunta provinciale su proposta delle associazioni per la tutela degli animali attive nel territorio provinciale, può procedere alla nomina di guardie giurate addette alla protezione degli animali d'affezione – denominate guardie zoofile – in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e presente nell'elenco di cui al comma 2.

4. Le guardie zoofile svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito, in collaborazione con i servizi veterinari delle unità sanitarie locali e con le associazioni protezionistiche. La Provincia corrisponde alle associazioni che mettono a disposizione guardie zoofile volontarie contributi a ristoro delle spese vive per il servizio di vigilanza prestato.

5. La Giunta provinciale può delegare l'esercizio delle funzioni inerenti il coordinamento delle guardie zoofile alle associazioni per la tutela degli animali operanti nella Provincia nonché al servizio veterinario provinciale.

6. L'atto di nomina, soggetto ad approvazione del questore ai sensi dell'articolo 138 del regio decreto 18 giugno 1971, n. 733 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), abilita le guardie giurate alla vigilanza ed al controllo dell'effettiva applicazione delle disposizioni presentesi questa legge provinciale.

7. Le guardie giurate zoofile sono munite di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dalla Provincia. Nell'espletamento del loro servizio esse vestono l'uniforme e portano il distintivo stabiliti dalla Provincia e approvati dal questore ai sensi dell'articolo 254 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza).

8. La nomina a guardia giurata zoofila è revocata ove successivamente vengano a mancare i requisiti per il suo conferimento; è inoltre revocata per abusi, per comportamenti incompatibili con la tutela degli animali o per altri gravi motivi, anche estranei allo svolgimento del servizio di vigilanza.

9. La revoca della nomina a guardia giurata zoofila è disposta dalla Provincia, sentiti l'interessato e l'associazione protezionistica cui egli aderisce.

Art. 22

Istituzione dell'anagrafe felina provinciale

1. L'anagrafe felina provinciale raccoglie i dati identificativi dei gatti di proprietà e di quelli di colonia nel territorio provinciale. Sono altresì inseriti nell'anagrafe i dati e le notizie, ritenuti utili ai fini della sanità pubblica e veterinaria.

2. L'anagrafe felina provinciale è istituita e organizzata dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, in forma automatizzata, in collaborazione con i comuni e si articola in sezioni comunali.

3. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore di questa legge, la Giunta emana un regolamento per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe felina.

4. L'identificazione dei gatti di proprietà o di colonia nel territorio della Provincia autonoma di Trento è effettuata avvalendosi di norma di un sistema elettronico a radiofrequenza (RFID), composto da un microchip e da un lettore di codici. Il microchip è un dispositivo, inserito sotto cute, utilizzato per memorizzare le informazioni relative all'identità del gatto. Il lettore è un dispositivo utilizzato per comunicare con il microchip e che consente di riprodurre sul visualizzatore ottico il numero di identificazione memorizzato ed eventuali altre informazioni. I microchips e i lettori sono conformi agli standard europei e alle norme ISO 11784 o all'allegato A della norma ISO 11785.

5. L'applicazione di microchip ai gatti è obbligatoria e deve essere effettuata presso strutture veterinarie pubbliche o private abilitate; il costo dell'intervento è a carico dei proprietari per i gatti di proprietà e a carico dei comuni per i gatti di colonia.

6. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari garantisce l'accessibilità all'anagrafe felina provinciale, attraverso gli strumenti telematici (intranet e internet), all'unità operativa igiene e sanità pubblica veterinaria dell' Azienda stessa, all'assessorato con la delega in materia, ai rifugi riconosciuti e, limitatamente al proprio territorio, ai comuni ed ai nuclei operativi di igiene e sanità pubblica veterinaria della medesima Azienda.

Art. 23

Accoglienza per animali in luoghi di villeggiatura

1. La Provincia promuove a livello locale l'attivazione di servizi di accoglienza di animali da compagnia nelle località turistiche, onde consentire ai proprietari e detentori che si recano in vacanza nel territorio provinciale, di poter usufruire per i loro animali di una sistemazione idonea e vicina, con la possibilità, quotidianamente, di vederli o tenerli per alcune ore. I Comuni singoli o in forma associata, in collaborazione con gli enti di promozione turistica e con le associazioni protezionistiche, provvedono alla realizzazione di strutture e servizi di accoglienza per animali da compagnia e deliberano sulle modalità di accesso e di funzionamento di tali servizi.

Art. 24

Inumazione e cimiteri per animali da compagnia

1. La Provincia Autonoma, nell'intento di assicurare la continuità affettiva tra il proprietario e l'animale deceduto, autorizza i comuni, su parere favorevole dell'autorità sanitaria, alla realizzazione di cimiteri per animali da compagnia.

2. I comuni, singoli o in forma associata, interessati alla realizzazione di detti cimiteri, emanano un apposito regolamento per il funzionamento e la gestione dei cimiteri per animali da compagnia in accordo con l'autorità sanitaria.

3. La gestione dei cimiteri per animali da compagnia può essere affidata ad associazioni o enti protezionistici presenti sul territorio.

4. Gli animali deceduti, purché di peso inferiore a trenta chilogrammi, possono essere inumati in terreni privati, purché non in attività di coltivazione o pertinenze di abitazioni o a distanza inferiore a venti metri da abitazioni, previa autorizzazione del medico veterinario. La fossa deve avere una profondità adeguata affinché altri animali non possano raggiungere l'animale inumato.

Art. 25

Garante per i diritti degli animali

1. Il Consiglio provinciale nomina il Garante per i diritti degli animali, scegliendolo fra persone che ne abbiano fatto richiesta dotate di documentata esperienza nel campo della protezione degli animali o di pluriennale appartenenza ad associazioni che nei loro fini statuari abbiano, come attività prevalente, la tutela dei diritti degli animali. Il garante dura in carica cinque anni e non è rinnovabile. La carica è onoraria e comporta, a carico del Bilancio

del Consiglio provinciale, il rimborso esclusivo delle spese vive, nei limiti e con le modalità previste da un apposito regolamento approvato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale, che disciplina anche l'organizzazione dell'ufficio di cui al comma successivo.

2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Garante si avvale di un ufficio e di personale messo a disposizione dal Consiglio provinciale. Il garante può avvalersi, nei limiti stabiliti dal Regolamento di cui al comma 1, di consulenze o collaborazioni esterne. Gli oneri di funzionamento dell'Ufficio del garante provinciale sono a carico del bilancio del Consiglio provinciale.

Art. 26

Compiti del Garante per i diritti degli animali

1. Il garante ha il compito di

- a) monitorare, nell'ambito del territorio provinciale, l'applicazione della normativa provinciale, nazionale, europea, internazionale e le ricadute sulle condizioni degli animali; b) fornire alla commissioni consiliari, ove richiesto dal Presidente del Consiglio, il proprio parere su disegni di legge inerenti gli animali e valutare le conseguenze per gli animali dei disegni di legge approvati in commissione, inviando la propria relazione al Consiglio, entro l'inizio della discussione in aula;
- c) monitorare le conseguenze per gli animali delle attività dei diversi enti ed istituti dipendenti dalla Provincia;
- d) monitorare le situazioni in cui sono coinvolti gli animali ed eventualmente proporre eventuali interventi a livello legislativo o regolamentare che possano migliorare le loro condizioni di vita; tali proposte sono indirizzate, al Presidente della Giunta provinciale per le eventuali iniziative conseguenti e comunicate al Presidente del Consiglio.

2. Annualmente, il garante predispose una relazione sull'attività svolta, inviandola al Presidente del Consiglio provinciale, il quale ne dà comunicazione al Consiglio e la sottopone all'esame dell'aula entro novanta giorni.

3. Il Garante è tenuto a segnalare all'autorità competente ogni violazione di norme penali o amministrative di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni. Può inoltre costituirsi parte civile nei modi e nelle forme previste dalla legge nei giudizi riguardanti il maltrattamento di animali.

Art. 27

Disposizioni transitorie

1. Le attività di cui all'articolo 6, già in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni di questa legge entro un anno dalla sua entrata in vigore. I responsabili delle strutture interessate, a tal fine, presentano al comune domanda di autorizzazione entro novanta giorni dalla entrata in vigore di questa legge e partecipano ai corsi di formazione previsti al medesimo articolo 6 entro novanta giorni dalla entrata in vigore di questa legge.

2. I Comuni adottano i regolamenti attuativi della presente legge di loro competenza entro 180 giorni dall'entrata in vigore.

Art. 28
Disposizioni finanziarie

1. Le risorse finanziarie necessarie per l'applicazione di questa legge sono individuate con successiva legge provinciale.

Allegato A
Criteri per la custodia degli animali (articolo 4)

1. Bovini

I bovini devono essere ricoverati in un ambiente che presenti un clima adeguato, con una ventilazione naturale sufficiente, temperatura, umidità ed illuminazione naturale adeguati ed un livello di gas tossici non elevato. Deve essere disponibile un posto sufficientemente spazioso che consenta agli animali, in base alle loro dimensioni, di stare sia in piedi che distesi, e che deve essere cosparso con uno strame adatto o con altro materiale morbido flessibile. Le operazioni di pulizia devono essere eseguite con strumenti che non possano provocare ferite o lesioni all'animale.

Ai bovini deve essere data la possibilità, di quando in quando e per quanto lo consentano la collocazione geografica dell'azienda agricola e le condizioni atmosferiche, di muoversi al di fuori della stalla. Gli unghioni devono venir tagliati e curati con regolarità ed in modo corretto. Per le bovine ciò deve essere fatto comunque almeno una volta all'anno.

I trainer elettrici possono essere utilizzati solo per le vacche e per bovini di età superiore a 18 mesi. A tale scopo si possono utilizzare solo attrezzi adatti che devono essere regolati secondo l'altezza dei singoli animali. Non è consentito l'uso di filo elettrico per steccati da pascolo. Nei giorni che precedono il parto e fino ad una settimana dopo lo stesso il trainer elettrico deve essere spostato fino alla posizione superiore. È proibito l'uso di cortine elettriche, di fili elettrici posti in prossimità della testa, di catene elettriche sospese nonché di cavi sistemati tra un animale e l'altro e di trainer elettrici che limitano gli animali nei loro movimenti laterali.

Nelle stalle a stabulazione libera i passaggi devono essere sufficientemente ampi e disposti in maniera tale da consentire agli animali di passare liberamente e a due animali di procedere fianco a fianco. Inoltre nelle stalle a stabulazione libera deve essere presente un settore sufficientemente ampio in cui ricoverare gli animali ammalati e in attesa di partorire. Ad ogni animale deve essere riservato uno spazio sufficiente per l'assunzione del cibo e deve essere disponibile un numero sufficiente di mangiatoie e lettiere.

I bovini non possono essere legati solo mediante corde attorno alle corna o l'anello infilato nel naso nè durante il trasporto nè quando si trovano nella stalla. Deve essere consentito un facile accesso all'acqua in ogni momento.

L'allattamento dei vitelli con il latte o surrogati di latte deve avvenire con un adatto succhiotto espressamente previsto per tale scopo o con altra attrezzatura adatta all'uopo. I vitelli devono essere ricoverati su uno strame o su una superficie adatta.

2. Caprini - Ovini

Qualora gli ovini ed i caprini vengano tenuti costantemente legati, si deve provvedere a far sì che gli stessi durante i mesi estivi abbiano la possibilità di muoversi all'aperto. Deve essere disponibile un posto sufficientemente ampio, in base alle dimensioni degli animali, cosparso con strame o con altro materiale morbido flessibile, dove essi possano stare sdraiati. Deve essere consentito un facile accesso all'acqua in ogni momento. Le pecore da lana devono

venir tosate almeno una volta all'anno e nel periodo adatto.

3. Suini

I suini devono essere ricoverati in una stalla adatta alle loro dimensioni e non possono essere tenuti costantemente al buio. Deve essere disponibile, almeno per otto ore al giorno, una illuminazione naturale sufficiente, nonché un ricambio di aria regolare. Deve essere consentito un facile accesso all'acqua in ogni momento.

Il pavimento dei box o dei posti singoli, sul quale sono ricoverati le scrofe da riproduzione e i verri, può avere delle fessure e dei fori per una misura non superiore alla metà e, qualora vi siano tenuti suinetti, non superiore ai due terzi.

Per il riposo degli animali deve essere disponibile un settore sufficientemente pulito e spazioso correlato alla loro dimensione, che non presenti un pavimento con fessure o buchi. I suini devono potersi distrarre fornendo loro materiale adatto, paglia, foraggio o altro.

Gli animali devono essere controllati almeno una volta al giorno e nutriti in maniera sufficiente. Inoltre deve essere disponibile una quantità sufficiente di acqua o di altro liquido adatto.

Le mangiatoie devono essere disposte in modo tale da consentire a tutti gli animali di mangiare contemporaneamente.

Gli animali particolarmente aggressivi o gli animali il cui sviluppo risulta ritardato devono essere allontanati dal loro gruppo e accuditi separatamente.

Alcuni giorni prima del parto e almeno nelle due settimane successive deve essere messo a disposizione degli animali uno strame adatto.

4. Equini

Oltre che ai cavalli, le disposizioni facenti parte presentesi questo paragrafo si applicano anche agli asini, ai muli e ai bardotti.

I cavalli devono essere ricoverati insieme ad animali della stessa specie o ad altri animali socialmente compatibili. I cavalli a cui non è permesso muoversi al di fuori della stalla almeno per un'ora al giorno non possono essere tenuti legati, a meno che non si tratti di ricovero di breve durata.

Gli stalloni da monta devono essere ricoverati in un box sufficientemente spazioso, devono avere la possibilità di muoversi a sufficienza e non possono essere tenuti legati.

Le lettiere dei box devono essere cosparse con uno strame adatto e in quantità sufficiente.

Qualora i cavalli vengano tenuti costantemente all'aperto, deve essere presente una protezione adatta che li ripari dagli agenti atmosferici. Gli zoccoli devono essere pareggiati con regolarità e in modo corretto ed eventualmente ferrati.

Cavalle gravide devono essere tenute in box adatti al parto da almeno tre settimane prima ad almeno tre settimane dopo il parto e per lo stesso periodo non possono essere tenute legate.

I box da parto devono essere di dimensioni sufficienti per consentire il parto, devono essere dotati di una lettiera adatta ed essere puliti.

Deve essere consentito un facile accesso all'acqua in ogni momento.

5. Conigli

Gli animali giovani che non abbiano compiuto i due mesi di età non possono di regola essere tenuti da soli. Devono essere riforniti giornalmente di foraggio tagliato grossolanamente come fieno o paglia o di materiale non appuntito adatto da rosicchiare. La dimensione e la tipologia delle gabbie e l'ambiente ove sono collocate deve garantire spazi adeguati, illuminazione naturale sufficiente ed adeguata ventilazione. Deve essere consentito un facile accesso all'acqua in ogni momento.

6. Volatili

È proibito detenere volatili in batterie. Qualora i volatili siano tenuti in gabbie ed il loro numero

non sia superiore a tre animali adulti, la dimensione della gabbia deve essere per lunghezza, larghezza ed altezza almeno sei volte superiore alla misura dell'uccello più grande; per ogni animale in più l'ampiezza della gabbia deve essere maggiorata del 30 per cento.

Alle disposizioni di cui al comma 1 si può derogare solo in occasione del trasporto dei volatili, dei mercati e delle mostre ornitologiche, nonché nell'allevamento degli stessi. Nei mercati, durante le mostre ornitologiche e nella pratica di allevamento il volatile deve comunque disporre di uno spazio sufficiente a consentirgli un minimo di movimento in modo che tutti gli animali possano accovacciarsi a loro piacimento secondo le specifiche esigenze.

E' vietato il taglio del becco. È vietato l'utilizzo di mezzi tecnici che alterano o limitano la capacità visiva degli animali. Gli animali devono potersi abbeverare e nutrire a sufficienza. Deve essere consentito un facile accesso all'acqua in ogni momento.

Gli animali da allevamento o da cova come polli, tacchini e faraone devono disporre di posatoi adeguati e in numero sufficiente. Si può derogare a tali disposizioni solo nel caso di azienda da produzione di uova a terra o da allevamento di volatili a terra.

All'interno degli stalli destinati al ricovero delle galline da ovodeposizione deve essere disponibile una zona per il razzolamento, cosparsa di strame come paglia, trucioli di legno, sabbia o torba. L'estensione della zona di razzolamento all'interno degli stalli deve corrispondere ad almeno un terzo della superficie degli stalli stessi. La lunghezza del posatoio a disposizione dei polli domestici deve essere di almeno 20 centimetri per animale e la distanza orizzontale tra i posatoi deve essere di almeno 30 centimetri.

Le anatre devono disporre di una struttura per il bagno facilmente raggiungibile. È vietato privare gli animali dell'acqua per provocare la muta.

È proibito detenere permanentemente pavoni in gabbia senza che abbiano la possibilità di potersi muovere al di fuori delle gabbie stesse.

Per tutte le specie volatili è comunque vietato il blocco mediante incrocio delle ali.

8 Pesci e crostacei

È vietato tenere i pesci e crostacei in acqua torbida o povera di ossigeno o in condizioni di refrigerazione che provochino sofferenza all'animale, in occasione di mercati, feste, parchi di divertimento ed ogni altra manifestazione.

È vietata l'introduzione di sassi o oggetti simili nei pesci per aumentarne il peso.

9. Cani e altri animali da compagnia

Cani e altri animali da compagnia tenuti all'esterno devono poter disporre di un idoneo riparo atto a proteggerli dalle intemperie.

Di norma non è consentito tenere cani alla catena, salvo che sia impossibile realizzare un apposito recinto. In tale eccezionale circostanza la catena deve essere di lunghezza non inferiore a 4 metri e scorrere su un cavo aereo di lunghezza non inferiore a 5 metri fissato, ad altezza non superiore ai 2 metri. Qualora nessuna delle precedenti modalità sia possibile è consentito detenere cani con catena fissa, purché di lunghezza non inferiore a 6 metri, fissata ad altezza da terra inferiore al metro. In ogni caso i cani devono potersi muovere agevolmente e poter raggiungere il recipiente dell'acqua e cibo ed il loro riparo che deve avere le caratteristiche descritte precedentemente. Il cane tenuto alla catena deve avere la possibilità di muoversi per lo meno due volte al giorno all'infuori della sua detenzione legata.

Il cane custodito in recinto deve avere a disposizione una superficie di base compresa tra gli 8 e i 15 mq, secondo le esigenze dell'animale in rapporto alla mole ed al tipo di cane, all'interno dello stesso ogni cane in più comporta un minimo di superficie di 4 mq. Ai fini della determinazione della superficie minima non si tiene conto dei cuccioli di età non superiore a sei mesi. I cani tenuti in recinti devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore al

minimo richiesta.

La cuccia dovrà essere di adeguata dimensione, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato e comunque essere sistemata in luogo asciutto.

Il cane dovrà disporre di luce naturale durante tutta la giornata e dovrà essere assicurata la possibilità di sufficiente illuminazione artificiale del posto in cui è custodito durante le ore notturne.

E' vietato custodire abitualmente, per lunghi periodi i cani in ambienti separati dai locali abitati o di lavoro, dove l'animale non abbia i necessari contatti sociali tipici della sua specie, se non nelle ore notturne.

I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.

Chiunque adibisca alla riproduzione un animale da compagnia deve tenere conto delle sue caratteristiche fisiologiche e comportamentali, così da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o dell'animale femmina gravida o allattante.

Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, è fatto divieto di allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto al di sotto dei due mesi di età, salvo per necessità certificate dal veterinario curante.

Nel condurre uno o più cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico, il proprietario o detentore deve dotarsi di adeguati strumenti per la rimozione degli escrementi.

E' vietato abbandonare animali domestici, animali d'affezione o animali selvatici tenuti in cattività, essendo questi incapaci di sopravvivere in libertà.

E' vietato utilizzare animali domestici o selvatici in attività di accattonaggio.

Fatte salve le disposizioni speciali nonché le vigenti disposizioni in materia di protezione degli animali durante la macellazione, la soppressione degli animali può avvenire di norma solo mediante eutanasia ad opera di un medico veterinario, il quale è tenuto a redigere la relativa attestazione.

10. Disposizioni valide per tutte le specie animali

Se gli animali vengono esposti in occasione di mercati o mostre a qualsiasi scopo, il ricovero degli stessi deve essere adeguato alla specie. Gli animali devono comunque essere detenuti nel rispetto delle loro esigenze ed in un ambiente con condizioni climatiche appropriate. Le condizioni della detenzione devono essere tali da non provocare dolore, disagio o paura negli animali esposti. La castrazione degli animali può avvenire solo ad opera di medici veterinari e previa anestesia.

L'asportazione delle unghie è consentita per tutte le specie animali solo qualora sia necessaria per motivi sanitari; va praticata evitando dolore all'animale.

Per le specie animali non espressamente menzionate si applicano le disposizioni contenute nei precedenti paragrafi, in quanto applicabili.